



La perequazione automatica delle pensioni

**(Dopo la sentenza C.C. n° 70/2015 ed il
decreto legge n° 65/2015)**

A cura di Salvatore Martorelli & Paolo Zani per FNP CISL Milano

Aggiornata al 06/10/2015

La sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015

- ▶ La sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 10 marzo-30 aprile 2015 ha dichiarato l'illegittimità della norma che ha escluso, per gli anni 2012 e 2013, l'applicazione della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS

La perequazione automatica

- ▶ La perequazione automatica (o indicizzazione o scala mobile) fa riferimento all'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici del soggetto e viene attribuita sulla base della variazione del costo della vita, con cadenza annuale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento

Gli effetti della sentenza

Il decreto Legge 65/2015

- L'applicazione integrale della normativa precedente sarebbe costata alle finanze pubbliche circa 18 miliardi di € con l'effetto di determinare lo sforamento del rapporto deficit/PIL fissato dai parametri europei;
- il Governo Renzi ha emanato il decreto legge n. 65/2015 per dare concreta attuazione alla sentenza.
- Il decreto n° 65 è stato convertito in legge nei tempi stabiliti

Gli effetti della sentenza

Il decreto Legge 65/2015

Il decreto N° 65/2015 opera sostanzialmente su tre fronti; stabilisce le modalità di calcolo:

1. della perequazione automatica per gli anni 2012 e 2013 per quanto riguarda le somme arretrate;
2. della perequazione 2014 e 2015 per il calcolo degli arretrati
3. Della perequazione per l'anno 2016

Il decreto legge 21 maggio 2015 n° 65

6

Art. 1 c. 1 – calcolo arretrati

L'art. 1 comma 1 prevede il riconoscimento della perequazione, per gli anni 2012 e 2013, nella misura del:

- ▶ 100% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il TM INPS;
- ▶ 40%, per i trattamenti complessivamente superiori a tre volte il TM e pari o inferiori a quattro volte il TM;
- ▶ 20% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il TM e pari o inferiori a cinque volte il TM;
- ▶ 10% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il TM e pari o inferiori a sei volte il TM.

....segue.....

Il decreto legge 21 maggio 2015 n° 65

Art. 1 c. 1 – calcolo arretrati

Anno	Fino 3 volte T.M Indice intero	Fino 4 volte T.M Indice 40%	Fino 5 volte T.M Indice 20%	Fino 6 volte T.M Indice 10%	Oltre volte T.M Nessun aumento
2012	2,700	1,080	0,540	0,270	0,000
2013	3,000	1,200	0,600	0,300	0,000

Il decreto legge 21 maggio 2015 n° 65

Art. 1 c. 1

- ▶ Nessuna rivalutazione è stabilita per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il TM.

La perequazione riconosciuta secondo le modalità sopra indicate – precisa l'Inps - viene applicata esclusivamente per la determinazione degli importi arretrati relativi al 2012 e al 2013.

Il decreto legge 21 maggio 2015 n° 65

Art. 1 c. 2

Per quanto riguarda, invece, gli anni successivi al 2013 l'incremento perequativo attribuito per il 2012 e il 2013 - che costituisce la base di calcolo per determinare gli importi pensionistici a partire dal 2014 - viene riconosciuto in misura parziale, vale a dire:

Il decreto legge 21 maggio 2015 n° 65

Art. 1 c. 2

- ▶ al 20% dell'indice di aumento del 2012 - 2013, per gli anni 2014 e 2015;
- ▶ al 50% dell'aumento ottenuto nel 2012-2013, relativamente al 2016.

Tali incrementi determinano i nuovi importi mensili delle pensioni sulle quali applicare le percentuali di perequazione previste dall'art. 1, c. 483 L. 147/2013 (cioè quelle già riconosciute prima della sentenza n. 70/2015).

La differenza verrà corrisposta a titolo di arretrati per il 2014 e per i primi sette mesi del 2015.

Il decreto legge 21 maggio 2015 n° 65

Cosa dice il decreto

- Successivamente, in occasione del prossimo rinnovo delle pensioni, l'Inps provvederà a ricalcolare le pensioni, secondo il meccanismo sopra indicato, a partire dal 2012 e fino al 2016. Il nuovo importo della pensione dell'anno 2016 diventerà, poi, la nuova base per il calcolo della perequazione per le annualità successive.

Il decreto legge 21 maggio 2015 n° 65

Esempio

- Pensione 1500 € al 2011
- Calcolo rivalutazione 2012 e 2013 **per arretrati** (100-40-20-10% dell'indice)
 - → pensione 2012 1516,20 € ($1500 * 1,080 = 40\%$ di 2,70)
 - → pensione 2013 1534,39 € ($1516,20 * 1,2 = 40\%$ di 3,00)
 - (totale arretrati 796,14 lordi)

Anno 2012	€ 210,60	mensilità	dovuto	pagato	differenza	arretrati
	Da gennaio a dicembre + 13 [°]	13	1.516,20	1.500,00	16,20	210,60
Anno 2013	€ 447,07	mensilità	dovuto	pagato	differenza	arretrati
	Da gennaio a dicembre + 13 [°]	13	1.534,39	1.500,00	34,39	447,07

Il decreto legge 21 maggio 2015 n° 65

Segue esempio *calcolo arretrati*

- Ricalcolo pensione al 2013 (applicando al 2012/2013 20% del 100-40-20-10%)

➤ → **pensione 2012 1.503,24€**

➤ → **pensione 2013 1.506,85 €**

Legenda

Indice applicato al 2012 = $1,080 * 20\% = 0,216$

Indice applicato al 2013 = $1,20 * 20\% = 0,240$

Il decreto legge 21 maggio 2015 n° 65

Segue esempio 2016

- Perequazione 2015-2016 (100-95-75-50-40-45%)
- Per calcolare il 2106 si utilizza un nuovo sistema
 - pensione 2014 = 1.533,01 €
 - pensione 2015 = 1.535,93 € (pensione 2014 + 0,190%= 95% indice*)
 - pensione 2016 = 1,541,77 € (pensione 2015 + 0,380%= 95% indice*)

* = indice 2015 = 0,2

* = indice 2016 = 0,40

Il decreto legge 21 maggio 2015 n° 65

A chi si applica

- ▶ Le disposizioni si riferiscono ad ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento, compresi gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi (parlamentari, consiglieri regionali, ecc)..

Il decreto legge 21 maggio 2015 n° 65

Su cosa si calcola

- Il calcolo dell'aumento di rivalutazione automatica viene effettuato sul cumulo dei trattamenti erogati dall'Inps e dagli altri Enti presenti nel Casellario centrale, per ciascun pensionato

Il decreto legge 21 maggio 2015 n° 65

Arretrati

- ▶ L'Inps ha provveduto d'ufficio alla ricostituzione dei trattamenti pensionistici, liquidando gli arretrati al 1° agosto.

Il decreto legge 21 maggio 2015 n° 65

Arretrati dovuti e non ricevuti pensione in essere

L'INPS ha fatto un'azione massiva e qualche pensione è scappata.

Cosa fare?


Domanda di ricostituzione all'INPS

Il decreto legge 21 maggio 2015 n° 65

Arretrati dovuti e non ricevuti: pensione eliminata

Decesso del pensionato

Se il pensionato è deceduto dopo il 2011 e si è costituita una pensione di reversibilità



La vedova deve fare domanda di ratei maturati e non riscossi

Il decreto legge 21 maggio 2015 n° 65

Arretrati dovuti e non ricevuti: pensione eliminata

Decesso del pensionato

Se il pensionato è deceduto dopo il 2011 e non si è costituita una pensione di reversibilità



Gli eredi tutti devono fare domanda di ratei maturati e non riscossi

Il decreto legge 21 maggio 2015 n° 65

Arretrati dovuti e non ricevuti: pensione eliminata

Se la pensione è eliminata per altri motivi:

- Assegno di invalidità trasformato in VO
- Assegno di invalidità revocato
- SO eliminata per nuovo matrimonio
- Altri



Domanda di ratei maturati e non riscossi

Il decreto legge 21 maggio 2015 n° 65

Arretrati dovuti e non ricevuti: altri motivi

In caso di ricostituzione di pensione potrebbe succedere che l'importo della pensione supera il limite di 6 volte il TM perdendo così il diritto al «bonus»

Il decreto legge 21 maggio 2015 n° 65

Trattamento fiscale

Le somme arretrate saranno assoggettate ad IRPEF con il regime della tassazione separata, mentre quelle di competenza 2015 saranno assoggettate a tassazione ordinaria.

Tabella "bonus" sentenza CC n° 70 e decreto n° 65/2015

Importo 12/2011	Arretrati al 07/2015 lordo	Importo netto	Importo 08/2015	importo 01/2016	Arretrati teorici. Sentenza n°70
€ 1.400,00	€ 0,00		€ 1.501,74	€ 1.506,22	
€ 1.450,00	€ 0,00		€ 1.477,08	€ 1.491,64	
€ 1.500,00	€ 796,34	€ 605,70	€ 1.526,94	€ 1.541,77	€ 3.386,61
€ 1.550,00	€ 823,11	€ 625,23	€ 1.577,85	€ 1.593,17	€ 3.488,41
€ 1.600,00	€ 849,55	€ 644,55	€ 1.628,74	€ 1.644,56	€ 3.591,14
€ 1.650,00	€ 876,12	€ 663,92	€ 1.679,55	€ 1.695,95	€ 3.692,74
€ 1.700,00	€ 902,69	€ 683,34	€ 1.730,54	€ 1.747,34	€ 3.795,07
€ 1.750,00	€ 929,20	€ 702,66	€ 1.781,44	€ 1.798,72	€ 3.896,94
€ 1.800,00	€ 955,70	€ 722,03	€ 1.832,33	€ 1.850,12	€ 3.999,53
€ 1.850,00	€ 982,21	€ 741,37	€ 1.883,24	€ 1.901,51	€ 4.101,20
€ 1.900,00	€ 698,99	€ 527,18	€ 1.932,06	€ 1.947,66	€ 4.106,52
€ 1.950,00	€ 517,06	€ 389,60	€ 1.980,52	€ 1.992,96	€ 4.206,31
€ 2.000,00	€ 529,98	€ 399,07	€ 2.025,66	€ 2.037,17	€ 4.402,57
€ 2.050,00	€ 543,30	€ 408,78	€ 2.076,32	€ 2.088,09	€ 4.503,97
€ 2.100,00	€ 556,42	€ 418,37	€ 2.126,95	€ 2.139,02	€ 4.406,30
€ 2.150,00	€ 569,74	€ 427,93	€ 2.177,59	€ 2.189,96	€ 4.708,23
€ 2.200,00	€ 583,19	€ 436,28	€ 2.228,24	€ 2.240,88	€ 4.810,49
€ 2.250,00	€ 596,11	€ 444,28	€ 2.278,87	€ 2.291,81	€ 4.911,86
€ 2.300,00	€ 609,43	€ 452,56	€ 2.329,51	€ 2.342,73	€ 5.014,42
€ 2.350,00	€ 431,79	€ 319,52	€ 2.378,88	€ 2.390,44	€ 4.977,38
€ 2.400,00	€ 421,50	€ 310,86	€ 2.429,49	€ 2.441,30	€ 5.045,82
€ 2.450,00	€ 324,60	€ 238,61	€ 2.478,62	€ 2.488,44	€ 5.127,88
€ 2.500,00	€ 330,99	€ 242,58	€ 2.520,41	€ 2.528,51	€ 5.360,18
€ 2.550,00	€ 337,85	€ 246,87	€ 2.570,83	€ 2.579,09	€ 5.444,66
€ 2.600,00	€ 344,31	€ 250,86	€ 2.621,23	€ 2.629,65	€ 5.529,47
€ 2.650,00	€ 351,17	€ 255,13	€ 2.671,65	€ 2.680,22	€ 5.614,61
€ 2.700,00	€ 357,43	€ 258,99	€ 2.722,04	€ 2.730,80	€ 5.699,22
€ 2.750,00	€ 364,29	€ 263,27	€ 2.772,46	€ 2.781,37	€ 5.783,57
€ 2.800,00	€ 370,75	€ 267,24	€ 2.822,86	€ 2.831,93	€ 5.868,31
€ 2.850,00	€ 145,62	€ 104,72	€ 2.871,71	€ 2.878,60	€ 5.881,50
€ 2.900,00	€ 0,00		€ 2.920,33	€ 2.924,71	



a cura di S. Martorelli & P. Zani